

Motivazioni delle proposte di modifica a STATUTO e REGOLAMENTI

(segue STATUTO e REGOLAMENTI modificati)

Si propone di sostituire nello statuto e nei regolamenti "iscrizione" con "**adesione**" perché si chiede di aderire ad un progetto.

Si propone di sostituire nello statuto all'art.9 e seguenti, e nei regolamenti: "**il/la Presidente**" con "**i due Portavoce**", un uomo e una donna, per praticare la parità di genere nella rappresentanza dei Verdi.

Si propone nello statuto all'art. 11 di convocare sempre **l'Assemblea nazionale e regionale per delegati** (era per iscritti) al fine di migliorare il confronto e per ridurre l'impronta ecologica di un simile evento.

Si propone nello statuto all'art. 11 che **Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base del solo consenso elettorale ottenuto alle ultime elezioni europee** in modo da premiare i risultati del lavoro degli attivisti sul territorio e dare meno importanza alle adesioni, evitando il rischio della loro moltiplicazione strumentale.

Si propone nello statuto all'art. 13 che l'Esecutivo sia composto da **i due Portavoce e da un delegato per regione nominato dall'Esecutivo regionale di ciascuna regione** in modo da dare piena attuazione alla riforma federale dei Verdi.

Si propone nello statuto, per premiare i risultati del lavoro degli attivisti sul territorio e dare meno importanza alle adesioni, evitando rischi della loro moltiplicazione strumentale, l'art. 13 sia così modificato: **Il Consiglio Federale nazionale è composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute (in proporzione ai voti ottenuti alle elezioni europee) e l'altra metà a suffragio universale nazionale degli aderenti.**

Si propone nello statuto, per garantire la massima collegialità, che l'art. 15 dia modificato con: **Il Tesoriere è eletto dall'Esecutivo, su proposta dei Portavoce.**

Si propone nello statuto, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti e per collegare i livelli regionali con quello nazionale ed europeo, di inserire: **Art.15bis Assemblea degli eletti - L'Assemblea degli eletti è un organo permanente che opera d'intesa con l'Esecutivo regionale. E' costituita da tutti gli eletti regionali, nazionali e europei. E' un organismo autonomo che elegge due coordinatori, uno per genere, e si dà norme autonome.**

Si propone nello statuto, per garantire alle minoranze l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte, che l'art. 16 sia così modificato: **le assemblee comunali e provinciali per aderenti devono essere convocate nel caso in cui almeno un 1/3 degli aderenti ne faccia richiesta se le realtà sono costituite da un numero di aderenti fino a 200; diventa invece di 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali da 201 a 1000 aderenti; diventa invece di 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali con più di 1001 aderenti.**

Si propone nello statuto, per dare attuazione al principio di sussidiarietà già scritto nello statuto, che all'art. 16 sia inserito: **Le candidature alle elezioni sono individuate: per le elezioni europee dall'esecutivo; per le elezioni nazionali dalle federazioni regionali; per le elezioni regionali dalle federazioni provinciali; per le elezioni provinciali dalle**

associazioni comunali o intercomunali; per le elezioni comunali dall'assemblea comunale. Le candidature sono scelte di norma attraverso elezioni primarie.

Viste le esperienze del Girasole e della Sinistra Arcobaleno, si propone a difesa del simbolo che nello statuto sia inserito all'art. 16: **E' garantita la libertà di scelta delle coalizioni sui programmi a tutti i livelli. Alle elezioni nazionali, regionali, provinciali e nei comuni capoluoghi di provincia è di norma garantita la presentazione di una lista per i Verdi (con il simbolo dei Verdi) e di un programma ecologista. Alle elezioni nazionali, regionali, provinciali e nei comuni capoluoghi di provincia non sono ammesse alleanze che porterebbero o ad una lista diversa da quella dei Verdi o ad un simbolo differente.**

Si propone nello statuto, per valorizzare programmi e contenuti e per dare attuazione al limite di due mandati, che all'art. 16 sia inserito: **Nelle elezioni istituzionali e degli organismi dei Verdi a tutti i livelli: - è indispensabile anteporre i programmi ed i contenuti ad ogni altro tipo di valutazione e la rigorosa interlocuzione degli eletti con la federazione territoriale di cui sono espressione; - è previsto di non candidare nessuno per più di due mandati consecutivi (sono ammesse deroghe con il voto segreto dei 2/3 del Consiglio Federale o dell'Assemblea).**

Si propone nello statuto, per dare attuazione alla incompatibilità tra eletti, nominati e portavoce, che all'art. 16 sia inserito: **Vi è incompatibilità tra eletti ed organismi dei Verdi: - sul livello europeo, nazionale e regionale insieme, - sui livelli provinciale e comunale separatamente, - non sono ammesse deroghe.**

Si propone nello statuto, per dare attuazione alla parità di genere, che all'art. 16 sia inserito: **La rappresentanza sarà affidata ad ogni livello a due Portavoce (una donna ed un uomo, entrambi rappresentanti legali) e negli organismi vi deve essere la parità di genere.**

Si propone nello statuto, per dare attuazione al federalismo economico, che all'art. 17 sia inserito: **Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per i due terzi, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute.**

Si propone nello statuto, per dare attuazione al federalismo economico, che all'art. 17 sia inserito: **Le federazioni provinciali raccolgono le adesioni ed inviano al livello nazionale e regionale non più della metà di quanto raccolto, secondo una ripartizione decisa da regolamento.**

Si propone nello statuto, per dare attuazione della trasparenza, che all'art. 17 sia inserito: **Il bilancio nazionale e quelli regionali devono pubblicati sul sito internet della federazione nazionale e devono contenere il dettaglio delle uscite.**

Si propone nel REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI, che per la *Validità delle decisioni*, **nelle Assemblee per aderenti di associazioni comunali o Federazioni provinciali la percentuale dei presenti occorrente per la validità delle decisioni assunte è di 1/3 degli aventi diritto se le realtà al voto sono costituite da un numero di iscritti fino a 200; diventa invece di 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali da 201 a 1000 iscritti; diventa invece di 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali con più di 1001 iscritti.**

Si propone nel REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI, per garantire alle minoranze l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte, che per la *Convocazione da parte degli aderenti*, **un numero di aderenti pari almeno al 1/3 degli aderenti se le realtà sono costituite da un numero di aderenti fino a 200, 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali da 201 a 1000 aderenti, 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali con più di 1001 aderenti, può richiedere la convocazione di un'Assemblea.**

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, di modificare l'art. 2 come segue: **L'Assemblea regionale è sempre convocata per delegati. L'assemblea regionale è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base del consenso elettorale ottenuto alle ultime elezioni regionali.** al fine di migliorare il confronto e per ridurre l'impronta ecologica di tali assemblee. Di conseguenza è cancellata la parte relativa ai seggi elettorali. Di conseguenza il **REGOLAMENTO PER ASSEMBLEE REGIONALI /PROVINCIALI /COMUNALI CONVOCATE CON SEGGI**. diventa **REGOLAMENTO PER ASSEMBLEE REGIONALI** e si cancellano i seggi.

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, di modificare l'art. 4 come segue: **L'Esecutivo è composto dai due Portavoce e da un delegato per provincia nominato dall'Esecutivo provinciale di ciascuna provincia.** in modo da dare piena attuazione alla riforma federale dei Verdi.

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, di modificare l'art. 4 come segue: **L'Assemblea provinciale elegge in un unico seggio a suffragio universale il Presidente i due Portavoce, l'Esecutivo, i consiglieri federali regionali, i delegati all'assemblea nazionale e a quella regionale, l'eventuale Consiglio Federale provinciale.** in modo da garantire la massima trasparenza alle operazioni di voto sul territorio.

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, in modo da premiare i risultati del lavoro degli attivisti sul territorio e dare meno importanza alle adesioni, evitando il rischio della loro moltiplicazione strumentale, di modificare l'art. 10 come segue per l'Assemblea di luglio 2008, poi si cambia in base a proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto con i delegati in base a solo voto europee: **I delegati vengono assegnati secondo i seguenti criteri:**

- **1 delegato assegnato di diritto ad ogni federazione provinciale riconosciuta;**
- **400 * delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali sia in base ai voti ottenuti dalle province alle ultime elezioni europee;**
- **100 * delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali in base al numero di iscritti raggiunto dalle province nell'ultima campagna di adesione.**

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, per avere maggiori risorse per sedi e iniziative, aumentando il livello di contribuzione e coinvolgendo tutti i nominati, di modificare l'art. 14 come segue: **I Parlamentari Verdi, italiani e europei, o gli eletti in quota Verde al Parlamento italiano e europeo, sono tenuti a versare alla Federazione dei Verdi una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 48%.** **I Verdi eletti e/o nominati negli Enti Locali, sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 45% per l'ambito regionale, al 30% per quello provinciale e per quello comunale.** **I Verdi nominati nei Ministeri, nelle società, fondazioni e consorzi a partecipazione pubblica nonché nelle società, fondazioni e consorzi a partecipazione pubblica a qualsiasi livello sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali il 30%.**

Si propone nel REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, di aggiungere in fondo all'art. 15:
Le federazioni provinciali sono tenute ad aprire una sedi dei Verdi in ogni capoluogo di provincia dando ospitalità ai gruppi d'acquisto solidale, ai banchieri ambulanti di Banca Etica, a sportelli d'informazione sulle energie rinnovabili, a corsi di formazione ecologista, a seminari di approfondimento tematico per eletti e nominati, ecc.

Si propone nelle NORME REGOLAMENTARI SULLE ADESIONI, al fine di mantenere un rapporto umano tra gli aderenti, di modificare il punto 1 come segue: **Il promotore di richieste di nuove adesioni o di rinnovi deve essere un aderente ai Verdi già nell'anno precedente e può presentare un massimo di 10 nuove adesioni e 10 rinnovi**

Si propone nelle NORME REGOLAMENTARI SULLE ADESIONI, al fine di distinguersi da altre formazioni politiche, di sostituire la parola "**tessere**" con "**adesioni**"

Si propone nel REGOLAMENTO SULLA TRASMISSIONE E SULL'ACCESSO AI TABULATI DEGLI ADERENTI, di aggiungere i **COMPONENTI ESECUTIVO** per ogni livello ai fini dell'accesso e della trasmissione degli elenchi degli aderenti.

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI

Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori

L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.

Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalità.

Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.

Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.

Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unità, la solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.

Verde è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.

Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose.

Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15/10/78.

Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.

Verde è chi si impegna per l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.

Art.2 Adesione ai Verdi

L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera.

Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; E' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

L'**iscrizione adesione** implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

L'**iscritto aderente** ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'**iscritto aderente** è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.

Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di **iscrizione adesione** e la verifica delle adesioni.

Art.3 Forum

Gli **iscritti aderenti** possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Art.4 Denominazione e sede

La Federazione dei Verdi, detta anche "I Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura Verdi ed ha sede in Roma.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.5 Organizzazione territoriale

I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano.

Gli **iscritti/e aderenti** possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di **iscritti aderenti** in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.

Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali.

Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.

I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

Art.6 Federazioni regionali

Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli **iscritti aderenti** Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di **iscritti aderenti**, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà della regione.

La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

Art.7 Federazioni provinciali

Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli **iscritti aderenti** Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di **iscritti aderenti** in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art.8 Federazioni di comune metropolitano

Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli **iscritti aderenti** Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.

La Federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di **iscritti aderenti** in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

Art.9 Organi delle Federazioni regionali , provinciali e di comune metropolitano

Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:

l'Assemblea;

~~il/la Presidente~~ **i due Portavoce**;

il/la Tesoriere;

l'Esecutivo;

il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali)

Le Assemblee provinciali sono sempre convocate per **iscritti aderenti**. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per **iscritti/e aderenti**. Il numero dei delegati/e è definito sulla base ~~degli iscritti/e~~ del consenso elettorale ottenuto.

Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.10 Organi della Federazione nazionale

Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:

l'Assemblea

~~il/la Presidente~~ **i due Portavoce**

l'Esecutivo

il Consiglio Federale nazionale

Art.11 Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è convocata per **iscritti delegati**. ~~Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo sulle modifiche statutarie e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i~~ **I** delegati sono eletti da assemblee provinciali per **iscritti aderenti**. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base ~~degli iscritti e~~ del consenso elettorale ottenuto **alle ultime elezioni europee**.

L'Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni su decisione del Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione.

~~Quando i~~ **L'**Assemblea nazionale ~~è convocata per delegati~~ è composta da un massimo di ~~1500~~ **700** delegati eletti dalle Assemblee provinciali.

L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute.

L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art.12 ~~Presidente~~ **Portavoce**

~~Il/la Presidente~~ **I due Portavoce hanno** ~~ha~~ competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza legale dei Verdi, di cui può delegare l'esercizio.

~~Il/la Presidente~~ **I due Portavoce possono** ~~può~~ nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro **d'intesa con tutto l'esecutivo**.

Le candidature ~~a-Presidente~~ **ai due Portavoce** devono essere proposte da un numero di ~~iscritti~~ **delegati** pari ad almeno 1/30 del numero totale degli ~~iscritti~~ **delegati all'assemblea nazionale** o ~~20~~ **13** Consiglieri Federali nazionali. La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto **di delegati** a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni ~~iscritto~~ **delegato** può firmare soltanto una **coppia di candidature** ~~candidatura per genere~~.

Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno ~~due~~ **una coppia di** candidature alla carica di ~~Presidente~~ **Portavoce**.

I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata ~~la~~ **eletta la coppia di Portavoce** ~~il~~ **la coppia di Portavoce** ~~che ottiene~~ **la coppia di Portavoce** il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, ~~il~~ **le due coppie di** candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione.

~~Al/alla~~ **Ai due Portavoce** ~~Presidente~~ può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione del nuovo Presidente. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui ~~il/la-Presidente~~ **la coppia di Portavoce** ha cessato dalla carica.

Art.13 Esecutivo

L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale.

E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari

Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico – organizzativa.

L'Esecutivo è composto da ~~il/la~~ **ai due Portavoce** ~~Presidente~~ e da ~~sette componenti eletti a suffragio universale~~ **un delegato per ogni regione nominato dal corrispondente Esecutivo regionale**.

E' convocato e presieduto ~~dal/la-Presidente~~ **dai due Portavoce**. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un/a rappresentante dei Verdi al governo.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del ~~il/la~~ **ai due Portavoce** ~~Presidente-~~ **che è unico**.

Art.14 Consiglio Federale nazionale

Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto.

Propone le modifiche statutarie.

E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione ~~agli iscritti/e~~ ai voti ottenuti **alle elezioni europee**) e l'altra metà a suffragio universale nazionale degli ~~iscritti/e~~ **aderenti**.

Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato e presieduto ~~dal/la~~ **Presidente dai due Portavoce**. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.

~~Il/la~~ **Presidente due Portavoce** e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta del Presidente un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie.

Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici) .

Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di ~~iscrizione~~ **adesione** e la verifica delle adesioni.

~~Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.~~

Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.

Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici.

Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

Art.15 Tesoriere

*Il Tesoriere è **eletto dall'Esecutivo, su proposta dei Portavoce**, ~~nominato dal Presidente che lo individua~~ tra i componenti dell'Esecutivo.*

Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispose annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'Esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.

Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutarî risponde la Federazione dei Verdi.

Art.15bis Assemblea degli eletti

L'Assemblea degli eletti è un organo permanente che opera d'intesa con l'Esecutivo regionale. E' costituita da tutti gli eletti regionali, nazionali e europei. E' un organismo autonomo che elegge due coordinatori, uno per genere, e si dà norme autonome.

Art.16 Disposizioni comuni

L'elezione degli organi a tutti i livelli avviene ~~a suffragio universale degli iscritti/e,~~ sulla base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale.

Gli eletti nelle istituzioni ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza diritto di voto degli organismi di livello corrispondente di più ampia composizione.

Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.

Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

Le assemblee **comunali o provinciali** per ~~iscritti/e~~ **aderenti** devono essere convocate nel caso in cui almeno un ~~decimo~~ **1/3** degli ~~iscritti/e~~ **aderenti** ne faccia richiesta **se le realtà sono costituite da un numero di aderenti fino a 200; almeno 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali da 201 a 1000 aderenti; almeno 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali con più di 1001 aderenti.**

Le Federazioni Comunali con oltre 2000 aderenti sono tenute ad organizzarsi per circoli e a realizzare assemblee per delegati.

~~Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti.~~

Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

Le candidature alle elezioni sono individuate:

- **per le elezioni europee dall'esecutivo;**
- **per le elezioni nazionali dalle federazioni regionali;**
- **per le elezioni regionali dalle federazioni provinciali;**
- **per le elezioni provinciali dalle associazioni comunali o intercomunali;**
- **per le elezioni comunali dall'assemblea **comunale**.**

Le candidature sono scelte di norma attraverso elezioni primarie.

E' garantita la libertà di scelta delle **coalizioni sui programmi** a tutti i livelli.

Alle elezioni nazionali, regionali, provinciali e nei comuni capoluoghi di provincia è obbligatoria la presentazione di una lista **per i Verdi (con il simbolo dei Verdi)** e di un programma ecologista.

Alle elezioni nazionali, regionali, provinciali e nei comuni capoluoghi di provincia non sono ammesse le alleanze che porterebbero o ad una lista diversa da quella dei Verdi o ad un simbolo differente.

Nelle elezioni istituzionali e degli organismi dei Verdi a tutti i livelli:

- è indispensabile anteporre i programmi ed i contenuti ad ogni altro tipo di valutazione e la rigorosa interlocuzione degli eletti con la federazione territoriale di cui sono espressione;
- è previsto di non candidare nessuno per più di due mandati **consecutivi, per i livelli europeo, nazionale, regionale e provinciale (sono ammesse deroghe con il voto segreto dei 2/3 del Consiglio Federale o dell'Assemblea).**

Vi è incompatibilità tra eletti ed organismi dei Verdi:

- **sul livello nazionale e regionale insieme,**
- **sui livelli regionale, provinciale e comunale separatamente,**
- **non sono ammesse deroghe.**

La rappresentanza sarà affidata ad ogni livello a due Portavoce (una donna ed un uomo) e negli organismi vi deve essere la parità di genere.

La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte, **purché i dissensi siano ricondotti al dibattito interno e non costituiscano una ripetuta forma di denigrazione pubblica dei gruppi dirigenti regolarmente eletti.**

TITOLO III

Finanziamento

Art. 17 Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite ~~per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale~~ **per i due terzi**, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni ~~politiche o~~ europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.

Le federazioni provinciali raccolgono le adesioni ed inviano al livello nazionale e regionale non più della metà di quanto raccolto, secondo una ripartizione decisa da regolamento.

Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.

Il bilancio nazionale e quelli regionali devono pubblicati sul sito internet della federazione nazionale e devono contenere il dettaglio delle uscite.

Art. 18 Sostenitori

E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 19 Collegio dei revisori

I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.

Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

TITOLO IV

Disciplina degli ~~iscritti~~ **aderenti** e norme di garanzia

Art. 20 Doveri degli ~~iscritti~~ **aderenti** e norme di garanzia

L'~~iscritto~~ **aderente** che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'~~iscritto~~ **aderente**; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito;

Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'~~iscritto~~ **aderente** abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate;

Art. 21 Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione;

Art. 22 Clausola compromissoria. Giuri

La tutela dei diritti inerenti allo status di **iscritto aderente** ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giuri Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giuri è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

E' eletto su proposta dell'Esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giuri rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza.

Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

Art. 23 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli **iscritti/e aderenti**. Sono approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea.

L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI (ex Art.20 e 21 Norme attuative statutarie)

Art. 1

Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art.20 delle norme attuative statutarie gli esecutivi regionali, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora l'**iscritto aderente** risulti essere componente di un esecutivo regionale, competente ad applicare le sanzioni disciplinari l'esecutivo nazionale.

L'esecutivo nazionale è altresì competente ad applicare le sanzioni nei confronti dell'**iscritto aderente** che sia investito di incarichi di governo o che rivesta la carica elettiva di consigliere regionale o di membro di una delle camere del parlamento ovvero del parlamento europeo.

Art. 2

Non si può adottare alcuna sanzione disciplinare nei confronti dell'**iscritto aderente** se non previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro il termine di trenta giorni da quando l'organo competente è venuto a conoscenza del fatto da contestare.

Nessuna sanzione può essere adottata senza avere sentito l'**iscritto aderente** che ne abbia fatto richiesta in seguito alla ricezione della contestazione.

La contestazione dell'addebito deve contenere l'avvertenza che, in caso di mancata richiesta di essere sentito a sua difesa da formulare entro i successivi cinque giorni, la sanzione disciplinare potrà* comunque essere applicata.

Art. 3

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art.20 delle norme attuative statutarie. La sanzione della sospensione dell'esercizio dei diritti riconosciuti all'**iscritto aderente** non può avere durata inferiore ai trenta giorni e superiore ai centoventi giorni.

Art.4

Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

Art. 5

Per lo stesso fatto non possono adottarsi congiuntamente più sanzioni disciplinari e l'applicazione di una di esse preclude l'applicazione di altre.

Art. 6

Nei casi di particolare gravità gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'**iscritto aderente** agli organi della federazione di cui sia eventualmente componente.

Art. 7

Avverso il provvedimento disciplinare l'**iscritto aderente** può ricorrere al Giuri nazionale nei termini e con forme prescritte dal regolamento di detto organo.

Norma transitoria

Fino al termine della fase costituente i compiti e le competenze relative alle sanzioni disciplinari sono attribuite, ai rispettivi livelli di competenza, alla Presidente e all'Esecutivo nazionale e al Presidente e al Comitato Costituente regionale.

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

* il termine "verrà" è stato sostituito dal termine più corretto "potrà essere"

REGOLAMENTO GARANZIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE DEI VERDI

Convocazione delle Assemblee regionali, provinciali e comunali/intercomunali*

La convocazione dell'Assemblea è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati già iscritti se tale data è successiva alla chiusura della Campagna Nazionale di Adesione. In caso sia ancora in corso tale Campagna, la convocazione dell'Assemblea deve avvenire 30 giorni prima (*sono escluse da tale possibilità le Assemblee di rinnovo o verifica organi, le quali possono essere svolte solo a Campagna di adesione conclusa*)*. In questo caso è possibile aderire ai Verdi, ai fini della partecipazione attiva all'Assemblea, fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. La convocazione dovrà precisare la data ultima per l'iscrizione.

Scaduto tale termine la Federazione Nazionale invia l'elenco degli aderenti titolari del diritto di voto nell'Assemblea.

Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all'ordine del giorno, va indicato il termine temporale per l'accreditamento. La Presidenza dell'Assemblea non potrà anticipare tale termine.

* *su questo argomento vedi anche il regolamento sulle adesioni che integra tale disciplina*

Ordine del giorno

Le Assemblee affrontano l'ordine del giorno che non può essere modificato se non nell'ordine degli

argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dai 2/3 dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per tutti.

Votazioni ed elezione di organismi

Per l'elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee (*ad esclusione delle Assemblee convocate con seggi*)* sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti all'ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto.

Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

** su questo argomento vedi anche il regolamento sulle Assemblee con seggi*

- Voto segreto

In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all'Assemblea.

- Criterio proporzionale

Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.

Validità decisioni*

In tutte le Assemblee per delegati le decisioni sono valide se sono assunte a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

Nelle Assemblee per aderenti di associazioni comunali o Federazioni provinciali/~~regionali~~ la percentuale dei presenti occorrente per la validità delle decisioni assunte è di ~~1/4~~ **1/3** degli aventi diritto se le realtà al voto sono costituite da un numero di iscritti fino a ~~500~~ **200**; diventa invece di ~~1/4~~ **1/5** nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/~~regionali con più di 500~~ **da 201 a 1000** iscritti; **diventa invece di 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali con più di 1001 iscritti.**

** norma modificata dal Consiglio Federale del 20 e 21 maggio 2005*

Convocazione da parte degli aderenti

Un numero di aderenti pari almeno al ~~10%~~ **1/3** degli ~~iscritti~~ **aderenti se le realtà sono costituite da un numero di aderenti fino a 200, 1/5 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali da 201 a 1000 aderenti, 1/10 nel caso di associazioni comunali o Federazioni provinciali/regionali con più di 1001 aderenti,** può richiedere la convocazione di un'Assemblea su una proposta di ordine del giorno che non potrà avere ad oggetto la sfiducia ~~al Presidente~~ **ai Portavoce** o ad altri organi. Tale richiesta dovrà essere effettuata all'Esecutivo del livello territoriale corrispondente che dovrà provvedere alla convocazione assembleare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'assemblea dovrà svolgersi nei tempi già stabiliti nel presente regolamento. In caso di mancato adempimento, la convocazione dovrà essere garantita dall'organismo del livello superiore, fatto salvo per l'Assemblea nazionale.

Sfiducia e/o elezione straordinaria degli organi*

La sfiducia ~~al Presidente~~ **ai Portavoce** o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno. Con la stessa percentuale è possibile procedere alla richiesta di elezione straordinaria degli organi in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.

** su questo argomento vedi anche il regolamento sulle adesioni che integra tale disciplina*

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

Precisazioni ed interpretazioni dell'esecutivo

Al punto Votazioni ed elezione organismi del Regolamento Garanzie e modalità di partecipazione e decisione dei Verdi l'espressione "Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere" va intesa nel senso che la doppia preferenza di genere può essere espressa solo nei casi in cui, per le elezioni di organismi rappresentativi e/o collegiali, sia prevista la preferenza plurima.

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

TITOLO I FEDERAZIONI REGIONALI

art.1 Riconoscimento*

Le Federazioni regionali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:

- Un rapporto **iscritti aderenti**-abitanti pari a 1 ogni 10.000;
- Un consenso elettorale ottenuto nella regione nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale;
- Un numero di federazioni provinciali riconosciute sul proprio territorio come da tabella allegata.

Ove uno dei suddetti requisiti non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.

* vedi anche la Norma di carattere generale a chiusura del regolamento

TABELLA DELLE PROVINCE RICONOSCIUTE NECESSARIE

regione	totale province	numero minimo di province in regola per il riconoscimento della Federazione reg.
Abruzzo	4	2
Basilicata	2	1
Calabria	5	3
Campania	5	3
Emilia Romagna	9	5
Friuli Venezia Giulia	4	2
Lazio	5	3
Liguria	4	2

Lombardia	12*	6
Marche	5 *	3
Molise	2	1
Piemonte	8	4
Puglia	6 *	3
Sardegna	8 *	4
Sicilia	9	5
Alto Adige/Sudtirolo	1	1
Toscana	10	5
Trentino	1	1
Umbria	2	1
Valle d'Aosta	1	1
Veneto	7	4

* modifica avvenuta a seguito dell'istituzione delle nuove Province:

Lombardia: Monza

Marche: Fermo

Puglia: Andria-Trani-Barletta

Sardegna: Sulcis, Medio Campidano, Ogliastra, Gallura

art.2 Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è **sempre** convocata ~~per iscritti e~~ per delegati ~~ma in questo caso solo su modifiche ai regolamenti e su decisioni politico-programmatiche. Quando~~ **L'**assemblea regionale è ~~convocata per delegati~~ è composta da un minimo di 30 ad un massimo di 150 eletti dalle assemblee provinciali ~~con le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.~~ **Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base del consenso elettorale ottenuto alle ultime elezioni regionali.**

~~L'Assemblea regionale è sempre convocata per iscritti se la federazione regionale non ha raggiunto 250 iscritti.~~

L'assemblea regionale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale regionale, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L'assemblea regionale elegge ~~a suffragio universale~~ **il Presidente i due Portavoce**, ~~l'Esecutivo~~ e i Consiglieri federali nazionali spettanti*. ~~Laddove il numero degli iscritti, alla Federazione regionale, sia superiore a 500* è possibile allestire seggi elettorali** (vedi regolamento) con assemblee nelle province riconosciute, affidando all'esecutivo regionale l'individuazione delle modalità di esecuzione.~~

L'assemblea regionale adotta un regolamento, che non sia in contrasto con lo statuto e i regolamenti

nazionali, con il quale stabilisce: a) la durata in carica degli organi della Federazione regionale, delle federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali fino al limite massimo di 3 anni fissato dallo statuto; b) le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione regionale, delle Federazioni provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali per i quali non vi siano modalità già stabilite; c) il numero dei componenti degli Esecutivi regionali, provinciali e comunali da un minimo di 5 ad un massimo di 11 comprensivi del Presidente; il numero dei componenti del Consiglio federale regionale da un minimo di 11 a un massimo di 35; il numero dei componenti del Consiglio Federale provinciale da un minimo di 7 a un massimo di 21.*

Nel caso in cui la Federazione regionale non adotti, o adotti solo in parte, un proprio regolamento, si applicano in analogia le norme statutarie e i regolamenti nazionali.

Le deliberazioni dell'assemblea regionale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (salvo le deliberazioni di adozione o di modifica dei regolamenti dove è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti).

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione regionale.

* capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

art.3 **Presidente Portavoce** regionale*i*

~~Il~~ **Presidente I due Portavoce** hanno competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale regionale.

~~Il~~ **Presidente I due Portavoce può possono** nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro **d'intesa con tutto l'Esecutivo**.

Le candidature ~~a~~ **Presidente dei due Portavoce**, 15 giorni (~~5 giorni nel caso di Assemblee convocate con seggi~~) (~~vedi regolamento~~) prima dell'assemblea, devono essere proposte da almeno 1/20 degli ~~iscritti~~ **delegati** alla Federazione regionale o da 1/4 dei Consiglieri federali regionali, ove presentate in assemblea, da 1/10 degli accreditati. **Sono** ~~E'~~ proclamati ~~ei~~ **eletti i due** ~~Portavoce~~ **Portavoce** che ottiene**gono** il 50% più uno dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, ~~i due le~~ **due coppie di Portavoce** candidati più votati andranno immediatamente al ballottaggio. ~~Nel caso in cui le votazioni avvengono per urne dislocate sul territorio il ballottaggio deve avvenire entro 15 giorni.~~ Risulterà eletto chi nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.

~~Al~~ **Presidente Ai due Portavoce** può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale regionale. In caso di sfiducia o dimissioni ~~del~~ **Presidente di un Portavoce** decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.*

* capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

art.4 Esecutivo regionale

L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.

Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.

L'Esecutivo è composto da ~~l~~ **ai due Portavoce** ~~Presidente~~ e da **un delegato per provincia nominato dall'Esecutivo provinciale di ciascuna provincia** ~~e da un numero (da 4 a 10) di componenti, previsto nel regolamento della Federazione regionale, eletti dall'assemblea regionale.~~ *

E' convocato e presieduto dal Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei Verdi alla Regione e un rappresentante dei Verdi al governo regionale.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto ~~del~~ **Presidente dei Portavoce che è unico**.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti dell'Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.**

* capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

** capoverso aggiunto dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

art. 5 Tesoriere

Il Tesoriere regionale, su proposta ~~del Presidente~~ **dei Portavoce**, è eletto dall'Esecutivo tra i suoi componenti.*

Il tesoriere regionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa delle Federazioni regionali Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere regionale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative delle Federazioni regionali, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale Regionale. Le Federazioni regionali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo Nazionale il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione Nazionale.

Il tesoriere regionale assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere regionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il tesoriere regionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni Regionali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statuari risponde la Federazione Regionale dei Verdi.

** capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005*

art.6 Consiglio Federale regionale

Il Consiglio Federale regionale definisce la linea politica dei Verdi. Propone modifiche al regolamento regionale. Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai regolamenti di attuazione dello statuto.

Il Consiglio Federale regionale è composto ~~dal Presidente~~ **dai due Portavoce**, dall'Esecutivo, dal Tesoriere e da un minimo di ~~11~~ **12** ad un massimo di ~~35~~ **36** componenti eletti dalle assemblee provinciali secondo le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale. Ne fanno parte senza diritto di voto i consiglieri ed assessori regionali.

Il Consiglio Federale regionale si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è convocato e presieduto ~~dal~~ **Presidente dai Portavoce**.

Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto ~~del Presidente regionale~~ **dei due Portavoce che è unico**.

TITOLO II FEDERAZIONI PROVINCIALI

art.7 Riconoscimento*

Le Federazioni provinciali sono riconosciute dalla Federazione nazionale ove ricorrano i seguenti requisiti:

- 50 ~~iscritti~~ **aderenti** con l'aggiunta di un rapporto ~~iscritti~~ **aderenti**-abitanti pari a 1 ogni 10.000 per un totale comunque non inferiore a 100 ~~iscritti~~ **aderenti**. Nel caso in cui il consenso elettorale in quella provincia sia almeno il doppio del

dato nazionale il numero di ~~iscritti~~ **aderenti** necessari per il riconoscimento è ridotto del 10%, se il consenso elettorale sarà pari o superiore al triplo del dato nazionale il numero di ~~iscritti~~ **aderenti** necessari per il riconoscimento è ridotto del 20%. Per le Province che non superano i 100.000 abitanti il totale degli ~~iscritti~~ **aderenti** non deve essere inferiore a 50.

- Un consenso elettorale ottenuto nella provincia nelle ultime consultazioni elettorali politiche e/o europee pari almeno alla metà del dato nazionale.

Ove uno dei suddetti requisiti non sussista o venga meno, l'Esecutivo nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità, adottando ogni provvedimento idoneo allo scopo.

* vedi anche la Norma di carattere generale a chiusura del regolamento

art.8 Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L'assemblea provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L'Assemblea provinciale elegge **in un unico seggio** a suffragio universale ~~il~~ **Presidente i due Portavoce**, l'Esecutivo, i consiglieri federali regionali, i delegati all'assemblea nazionale e a quella regionale, l'eventuale Consiglio Federale provinciale.*

~~Laddove il numero degli iscritti alla Federazione provinciale sia superiore a 500* è possibile allestire più seggi elettorali, con eventuale assemblea, in ambiti territoriali omogenei affidando all'Esecutivo provinciale l'individuazione delle modalità di esecuzione in armonia con le analoghe disposizioni vigenti a livello regionale.~~

Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale sono stabilite negli appositi regolamenti adottati dall'assemblea regionale.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.

* capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

art.9 **Presidente Portavoce**, Esecutivo, Tesoriere ed eventuale Consiglio federale provinciale

~~Il~~ **Presidente i due Portavoce** e l'Esecutivo sono eletti dall'assemblea provinciale con le stesse modalità, funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali.* L'eventuale Consiglio federale viene eletto dall'assemblea provinciale secondo le modalità generali previste per l'elezione di organi, mentre funzioni e compiti sono analoghi in ambito provinciale del corrispondente organo regionale.

* capoverso modificato dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005

art.10 modalità di elezione dei delegati all'assemblea nazionale

I delegati all'assemblea nazionale sono eletti dalle assemblee delle federazioni provinciali riconosciute.

I delegati vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

- 1 delegato assegnato di diritto ad ogni federazione provinciale riconosciuta;

- ~~250~~ **300** * delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali sia in base ai voti ~~sia alla percentuale di voti~~ ottenuti dalle province alle ultime elezioni nazionali (~~politiche/europee~~), ~~secondo la tabella allegata~~; **(solo per l'Assemblea di luglio 2008, poi si cambia in base ad art. 11 dello Statuto: delegati in base a solo voto europee)**

- ~~250~~ **200** * delegati assegnati proporzionalmente alle federazioni provinciali in base al numero di iscritti raggiunto dalle province nell'ultima campagna di adesione, ~~secondo la tabella allegata~~.

Le federazioni provinciali non riconosciute eleggono il solo delegato di diritto soltanto se queste abbiano raggiunto almeno il 50% degli ~~iscritti~~ **aderenti** occorrenti al proprio riconoscimento.

* numero dei delegati modificato in 250 dal Consiglio Federale Nazionale del 29 luglio 2006

TITOLO III FEDERAZIONI DI COMUNE METROPOLITANO

.....

TITOLO IV ASSOCIAZIONI COMUNALI - ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CIRCOLI LOCALI

art. 11 Associazioni comunali

L'Associazione comunale è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito:

- 10 **iscritti aderenti** con l'aggiunta di un rapporto **iscritti aderenti**-abitanti pari a 1 ogni 6000.

La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.

Il Comitato promotore di una nuova associazione, richiesto e ottenuto il riconoscimento, tiene un'assemblea pubblica degli **iscritti aderenti** per la sua costituzione adeguatamente pubblicizzata in cui vengono eletti gli organi dell'associazione stessa.

La costituzione di una nuova associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione Nazionale dalle Federazioni Regionali.

L'associazione comunale è costituita da tutti gli **iscritti aderenti** Verdi residenti nel territorio del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Non possono costituirsi due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune. L'associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.

Verifica l'esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici).

Sono organi dell'associazione comunale: l'assemblea, il ~~Presidente~~ **i due Portavoce** e l'Esecutivo.

L'assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari.

L'assemblea elegge gli organi dell'associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'associazione comunale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

~~Il Presidente~~ **i due Portavoce** e l'Esecutivo sono eletti in assemblea ~~con le stesse modalità e funzioni in ambito comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali~~ **dagli aderenti**.

In caso di dimissioni ~~del Presidente~~ **di un Portavoce** o della maggioranza dei componenti dell'Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi comunali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione regionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi comunali.*

** capoverso aggiunto dal Consiglio Federale Nazionale del 20 e 21 maggio 2005*

art.12 Associazioni intercomunali

L'Associazione intercomunale è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito:

- 10 **iscritti aderenti** con l'aggiunta di un rapporto **iscritti aderenti**-abitanti per ogni comune facente parte l'associazione intercomunale pari a 1 ogni 6000.

La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.

I comuni devono essere tutti compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio. Un comune non può far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un'associazione intercomunale.

L'associazione intercomunale è costituita da tutti gli **iscritti aderenti** Verdi residenti nel territorio dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.

Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all'associazione comunale.

art.13 Circoli locali (territoriali o tematici)

Gli **iscritti aderenti** possono organizzarsi in Circoli locali che per essere riconosciuti dall'Associazione comunale o intercomunale devono essere composti da un numero definito di **iscritti aderenti**.

I Circoli locali possono essere territoriali o tematici. Si intendono territoriali quando si organizzano su base circoscrizionale o di quartiere e devono essere composti da almeno 25 **iscritti aderenti**; tematici quando si organizzano su temi specifici di studio e discussione finalizzati alla elaborazione e alla proposta programmatica, devono essere composti da almeno 10 **iscritti aderenti**, e possono essere aperti alla partecipazione degli esterni.

L'associazione comunale/intercomunale verifica che non vi siano sovrapposizioni di ambito territoriale tra circoli territoriali, e sovrapposizione di temi di studio tra quelli tematici.

I Circoli locali devono essere coordinati nell'attività dall'Associazione e possono dotarsi di propri rappresentanti. L'Associazione comunale/intercomunale può delegare al Circolo locale specifiche iniziative, determinandone l'ambito di intervento e fornendo eventuali mezzi e strumenti necessari

Le Federazioni Comunali con oltre 2000 aderenti sono tenute ad organizzarsi per circoli e a realizzare assemblee per delegati con le stesse regole delle assemblee regionali.

Art. 14 Finanziamento delle Organizzazioni Territoriali Verdi. Sostenitori. Contributi degli eletti.

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite alle Organizzazioni territoriali riconosciute sono distribuite come previsto dall'art. 17 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi.

Le erogazioni e le contribuzioni previste per le Federazioni provinciali riconosciute sono trasferite dalla Federazione Nazionale alle Federazioni Regionali che sono tenute a girarle a dette Federazioni provinciali. Così come stabilito all'art. 18 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei Verdi, anche a livello delle Organizzazioni Territoriali è prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative. I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta. Le Organizzazioni Territoriali sono tenute a trasmettere, annualmente, alla Federazione Nazionale, l'elenco dei Sostenitori.

I Parlamentari Verdi, italiani e europei, o gli eletti in quota Verde al Parlamento italiano e europeo, sono tenuti a versare alla Federazione dei Verdi una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al ~~33%~~ **48%**.

I Verdi eletti e/o nominati negli Enti Locali, sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al ~~30%~~ **45%** per l'ambito regionale, al ~~15%~~ **30%** per quello provinciale e per quello comunale.

I Verdi nominati nei Ministeri, nelle società, fondazioni e consorzi a partecipazione pubblica nonché nelle società, fondazioni e consorzi a partecipazione pubblica a qualsiasi livello sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali il 30%.

Gli inadempienti, previa diffida, perdono il diritto ad essere nuovamente candidati per i Verdi alle successive elezioni a qualunque livello.

Art.15 Disposizioni Comuni alle Federazioni regionali e Provinciali

Le Federazioni regionali, anche al fine di operare pubblicamente come struttura di servizio che faciliti la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sono tenute a dotarsi di una sede regionale con telefono e fax.

Le Federazioni regionali e Provinciali, pena la mancata erogazione delle quote di loro spettanza, sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale, di un proprio conto corrente bancario ed eventualmente di un proprio conto corrente postale. Eventuali modificazioni vanno immediatamente comunicate alla Federazione nazionale. Le Federazioni regionali e provinciali devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.

Le federazioni provinciali sono tenute ad aprire una sedi dei Verdi in ogni capoluogo di provincia dando ospitalità ai gruppi d'acquisto solidale, ai banchieri ambulanti di Banca Etica, a sportelli d'informazione sulle energie rinnovabili, a corsi di formazione ecologista, a seminari di approfondimento tematico per eletti e nominati, ecc.

Norma di carattere generale*

La rappresentanza politica di un territorio è attribuita all'organizzazione territoriale del livello corrispondente. Laddove tale livello non ci fosse, la rappresentanza è attribuita al livello territoriale

superiore esistente.

Tutto quanto non previsto nei regolamenti nazionali sulle modalità di espressione del voto ~~a suffragio universale~~, viene definito dall'esecutivo del livello corrispondente interessato e comunicato nella convocazione assembleare.

L'Esecutivo nazionale può intervenire adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di un Comitato o di un responsabile, allorché una Federazione regionale o provinciale consegua un risultato elettorale, in una qualsiasi consultazione nella quale fosse impegnata, inferiore alla metà della media nazionale conseguita dai Verdi alle ultime elezioni politiche e/o europee. Ove possibile il primo intervento sarà di supporto alla riorganizzazione. L'Esecutivo nazionale, di concerto con la Federazione regionale, può intervenire allo stesso modo anche nei confronti di un'associazione locale.

La stessa procedura è altresì autorizzata per quei casi di grave danno ai Verdi prodotto da azioni delle realtà territoriali federate (Federazioni regionali, provinciali e associazioni locali) in contrasto con le linee programmatiche e politiche della Federazione nazionale.

** Norma modificata dal Consiglio Federale del 20 e 21 maggio 2005*

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

** Il numero di aderenti è stato modificato da 800 a 500 dal Consiglio Federale del 26/27 ottobre 2002.*

**

REGOLAMENTO
PER ASSEMBLEE REGIONALI/~~PROVINCIALI/COMUNALI~~
~~CONVOCATE CON SEGGI~~

Le assemblee di Federazioni regionali, ~~provinciali o associazioni comunali composte da più di 500 aderenti possono essere convocate e svolte mediante la dislocazione di seggi di voto sul territorio secondo uno schema predisposto dall'esecutivo del livello corrispondente.~~

~~Tali assemblee~~ sono convocate 15 giorni prima della data di svolgimento. La convocazione dovrà contenere oltre all'ordine del giorno l'indicazione della dislocazione **dei vari seggi del seggio** con gli orari di apertura e chiusura ~~dei medesimi~~. La sessione di voto dovrà essere necessariamente preceduta da un momento unico di dibattito, ~~anche in giorno diverso da quello del voto.~~

Le candidature a Presidente devono essere presentate 5 giorni prima del voto unitamente al documento politico generale e sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti della realtà territoriale o da ¼ dei consiglieri federali regionali per il Presidente regionale o ¼ dei consiglieri federali provinciali per il Presidente provinciale.

Le singole candidature o liste di candidati agli altri organismi devono essere sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti della realtà territoriale. L'esecutivo dovrà decidere ed indicare nella convocazione il numero di firme occorrenti a sottoscrivere documenti/mozioni diversi da quello politico generale, il momento in cui si potranno presentare tali documenti e il momento in cui presentare le candidature agli organismi diversi dal Presidente. A seconda di come è organizzata la sessione di voto tali momenti possono anche coincidere con il momento unico di dibattito.

Le modalità di voto vengono decise dall'esecutivo il quale provvede ad organizzare i seggi per il voto. ~~Le votazioni sono ritenute valide se vi partecipano almeno 1/4 degli aventi diritto in caso di assemblee di~~

~~Associazioni comunali o Federazioni Provinciali/Regionali costituite da un numero di iscritti fino a 500; diventa invece di 1/5 nel caso di Associazioni o Federazioni Provinciali/Regionali con più di 500 iscritti (il computo avviene sulla base delle schede votate).~~

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale.

REGOLAMENTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI' NAZIONALE (ex art.22 Norme attuative statutarie)

Art. 1

Il Giurì nazionale si riunisce presso la Federazione Nazionale dei Verdi, nella cui sede è organizzata la propria segreteria che svolge i compiti attribuiti dal presente regolamento.

Art. 2

Possono ricorrere al Giurì nazionale tutti gli **iscritti aderenti** la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso. Il ricorso promosso da persona non validamente **iscritta aderente**, ovvero da persona che, ancorchè **iscritta aderente** negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, è dichiarato inammissibile.

Art. 3

Il ricorso deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonchè le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate. Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonchè ogni **iscritto aderente** che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giurì.

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'**iscritto aderente**. Non sono ammesse deleghe o conferimenti di procure, anche ad avvocati. E' invece facoltà dell'**iscritto aderente** farsi assistere da legali nell'udienza di discussione, qualora questa abbia luogo. La mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente articolo rende il ricorso inammissibile.

Art. 4

I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del Giurì nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giurì ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi 40 giorni. Il ricorso va presentato mediante invio di plico raccomandato indirizzato alla segreteria tecnica del Giurì presso la segreteria nazionale dei Verdi. Per il computo dei termini fa fede la data di spedizione del plico.

Art. 5

La segreteria del Giurì ricevuto il ricorso, provvede a verificare la validità dell'**iscrizione adesione** alla Federazione Nazionale dei Verdi da parte del ricorrente. La segreteria comunica il ricorso, anche tramite fax, a tutti i contro-interessati indicati, nonchè agli **iscritti aderenti** che abbiano interesse a partecipare al giudizio; ove gli **iscritti aderenti** siano in numero tale da rendere difficoltosa la comunicazione, la stessa può essere inviata solo ad alcuni di loro. La comunicazione del ricorso contiene l'invito a formulare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni, nonchè l'invito a formulare, entro lo stesso termine, richiesta di essere sentiti personalmente dinanzi al Giurì nel giorno fissato per la discussione del ricorso. La segreteria forma un fascicolo per ciascun ricorso che può essere liberamente consultato da ogni **iscritto aderente** che abbia interesse ad intervenire, tranne che il Presidente del Giurì abbia disposto che la

consultazione degli atti relativi ad un determinato fascicolo possa essere consentita esclusivamente previa autorizzazione.

Art. 6

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente la segreteria rimette il fascicolo al Presidente del Giurì che provvede a convocare gli altri membri per la decisione del ricorso che dovrà essere depositata entro venti giorni dalla data di ricezione del fascicolo.

Nel caso in cui un ricorrente o uno dei contro-interessati abbia chiesto di essere sentito il Presidente del Giurì, fissa il giorno e l'ora della discussione del ricorso dandone comunicazione a tutte le parti, la decisione dovrà essere depositata nei successivi venti giorni.

Ove il Giurì non abbia assunto la propria decisione all'unanimità i componenti dissenzienti possono depositare unitamente alla decisione memoria in cui viene esplicitata la loro diversa opinione.

Art. 7

Ove il Giurì ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attività istruttoria può essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giurì.

In ogni momento il Giurì può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **iscritti aderenti** che dovessero risultare interessati alla decisione.

Il Giurì non può disattendere le risultanze di verbali e di documenti attestanti attività compiute da organi della Federazione, ad eccezione del caso in cui vi sia l'accordo di tutte le parti nel ritenere tali documenti viziati da errore materiale.

Qualora un documento venga impugnato in tutto o in parte per falsità ideologica o materiale, il Giurì, ove ravvisi la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione, sospende il giudizio, assegnando alla parte istante un termine perentorio entro il quale proporre dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria la relativa denuncia. Nel caso in cui detta denuncia non sia formalizzata il Giurì non tiene conto delle contestazioni circa la falsità, decidendo la controversia. Nel caso in cui la denuncia venga presentata il Giurì sospende il giudizio fino alla decisione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 8

Le decisioni del Giurì sono definitive e vincolanti per tutti gli **iscritti aderenti** e per ogni organo della Federazione Nazionale dei Verdi. La loro attuazione è di esclusiva competenza dell'esecutivo nazionale che può delegare un proprio componente a compiere ogni attività utile allo scopo.

In caso di inadempienza dell'esecutivo nazionale, la parte vittoriosa può ricorrere al Giurì affinché venga fissato un termine perentorio per l'attuazione della sua decisione.

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE E SULLA VERIFICA DELLE ADESIONI (ex Art. 2 dello Statuto)

1. L'adesione ai Verdi è individuale e libera e implica l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti. I diritti riconosciuti agli aderenti sono personali e non possono formare oggetto di cessione o di delega. Si può aderire attraverso le associazioni comunali, le federazioni locali o direttamente alla Federazione nazionale.
2. L'esecutivo nazionale disciplina, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, i termini e le modalità di ciascuna campagna nazionale di adesione. Disciplina altresì i diritti di elettorato attivo o passivo e gli altri diritti derivanti dall'adesione in merito alle modalità di esercizio.
3. L'esecutivo nazionale nomina tra i propri componenti un comitato di garanzia al quale delega la valutazione delle richieste di adesione. Nel caso in cui il comitato ritenga di non accettare le proposte di soggetti mai **iscritti aderenti**, ovvero di chi, pur risultando **iscritto aderente** negli anni precedenti, non ha aderito nell'ultimo anno, dispone la comunicazione del diniego agli interessati. Nel caso in cui il comitato ritenga sussistere gravi motivi per opporre il diniego alle richieste di adesione di

coloro che risultano **iscritti aderenti** nel corso dell'ultima campagna nazionale di adesione, ne dà comunicazione scritta e motivata agli interessati che possono impugnare la decisione dinanzi al Giuri Nazionale nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento.

In entrambi i casi il comitato dispone la restituzione della quota associativa versata.

4. Chi ricopre incarichi all'interno dei Verdi deve risultare **iscritto aderente** alla data di scadenza della campagna nazionale di adesione pena la decadenza dall'incarico;

5. La perdita dello status di associato si verifica per l'esercizio del diritto di recesso ovvero a causa di espulsione.

Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all'Esecutivo Nazionale

NORME REGOLAMENTARI SULLE ADESIONI (approvato dall'Esecutivo nazionale)

1. Il promotore di richieste di nuove adesioni o di rinnovi deve essere un **iscritto aderente** ai Verdi già nell'anno precedente e può presentare un massimo di 10 nuove adesioni e 10 rinnovi ~~salvo che non sia componente dell'esecutivo ai vari livelli; un promotore può presentare solo richieste di adesione alla sua associazione o federazione di appartenenza; i componenti dell'Esecutivo nazionale e i parlamentari possono essere personalmente presentatori per un massimo di 100 richieste di nuove adesioni sull'intero territorio nazionale;~~
2. il promotore di nuove adesioni è tenuto a far conoscere al nuovo aderente i principi e le norme statutarie;
3. I promotori sono responsabili di eventuali irregolarità che riguardassero le adesioni proposte;
4. Un nuovo aderente ai Verdi non può firmare una mozione di sfiducia agli organi dell'associazione comunale, federazione provinciale o regionale di appartenenza prima di sei mesi dalla conclusione della campagna di tesseramento;
5. Un aderente che risiede in una località dove non è costituita un'associazione comunale/intercomunale va iscritto genericamente alla corrispondente federazione provinciale; laddove sul cedolino di **iscrizione adesione** non fosse indicata l'associazione, l'aderente viene automaticamente iscritto, dalla federazione nazionale, alla corrispondente associazione comunale di residenza (se esistente);
6. Le assemblee di rinnovo o verifica degli organi si svolgono solo a campagna adesioni conclusa, salvo specifica deroga decisa dalla Federazione nazionale;
7. Le associazioni comunali che superano i 100 aderenti sono tenute a promuovere al loro interno circoli tematici; i circoli tematici non devono superare i 50 **iscritti aderenti**;
8. Un aderente non può cambiare associazione comunale dopo la conclusione della campagna adesioni;
9. La federazione nazionale invia alle federazioni regionali e provinciali (ai Portavoce o ai responsabili del tesseramento) l'elenco aggiornato dei richiedenti l'adesione ai Verdi periodicamente (al massimo ogni mese); eventuali contestazioni a nuove adesioni possono essere proposte alla Federazione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi elenchi; L'Esecutivo nazionale ha comunque la facoltà di avviare eventuali verifiche durante o al termine della campagna nazionale di adesione. Di conseguenza la spedizione ~~delle tessere~~ **delle adesioni** avverrà solo dopo la fine della sopra citata campagna d'adesione

e dopo che sono trascorsi i termini per le verifiche. Per ~~quelle tessere~~ **quelle adesioni** spedite che dovessero ritornare indietro per l'impossibilità del loro recapito, la federazione nazionale invierà comunicazione ai relativi promotori/presentatori affinché possano verificare i dati inviati e correggerli; in mancanza, trascorsi 15 giorni, l'adesione non sarà ritenuta valida;

10. Il Comitato di Garanzia dell'Esecutivo nazionale definisce le modalità di accertamento delle dichiarazioni di lavoro o studio in luogo diverso dalla residenza; verifica le eventuali contestazioni relative alle nuove adesioni e le modalità delle verifiche nei casi di anomalie nella raccolta adesioni, di evidente sproporzione tra nuovi aderenti e il consenso elettorale verde nello stesso comune e nella costituzione di nuove associazioni territoriali che superino in modo rilevante il numero di aderenti necessario al riconoscimento delle stesse. Propone all'Esecutivo nazionale gli eventuali procedimenti disciplinari avverso i promotori di quelle adesioni in cui si riscontrassero gravi irregolarità;

11. Gli elenchi degli aderenti sono depositati ai vari livelli territoriali nelle corrispettive sedi (vedi regolamento sui tabulati) e sono visionabili, nel rispetto della legge sulla privacy, dagli ~~iscritti~~ **aderenti** che lo richiedano; in mancanza della sede il presidente dovrà comunque adoperarsi affinché il diritto sia garantito; nel caso in cui venisse convocata un'assemblea regionale per il rinnovo o la verifica degli organi, il relativo tabulato regionale degli aderenti deve essere disponibile per la visione in ogni federazione provinciale.

12. In caso di contrasto fra i dati locali e quelli nazionali fanno fede quest'ultimi a tutti gli effetti.

13. L'Esecutivo nazionale prevede lo strumento dei patti federativi per la collaborazione con le realtà collettive che condividono i principi statutari dei Verdi evitando le adesioni di gruppi organizzati.

REGOLAMENTO SULLA TRASMISSIONE E SULL'ACCESSO AI TABULATI DEGLI ADERENTI

TRASMISSIONE ELENCHI ADERENTI DAL NAZIONALE

ELENCHI FEDERAZIONI REGIONALI AGGIORNATI CON I NUOVI ADERENTI TRASMESSI IN AUTOMATICO OGNI 15 GIORNI

- PORTAVOCE (O CHI NE FA LE VECI) O RESPONSABILE ADESIONI
- **COMPONENTI ESECUTIVO NAZIONALE**

ELENCHI FEDERAZIONI REGIONALI (SU RICHIESTA SCRITTA)

- PORTAVOCE REGIONALI (O CHI NE FA LE VECI) O RESPONSABILE ADESIONI
- **COMPONENTI ESECUTIVO REGIONALE**
- ELETTI LIVELLO REGIONALE
- DEPUTATI O SENATORI ~~ISCritti~~ **ADERENTI** O ELETTI NELLA REGIONE

TRASMISSIONE ELENCHI ADERENTI DALLE FEDERAZIONI REGIONALI

ELENCHI FEDERAZIONI PROVINCIALI

- PORTAVOCE (O CHI NE FA LE VECI)
- **COMPONENTI ESECUTIVO PROVINCIALE**
- ELETTI LIVELLO PROVINCIALE

ELENCHI ASSOCIAZIONI COMUNALI

- PORTAVOCE (O CHI NE FA LE VECI)
- **COMPONENTI ESECUTIVO COMUNALE**
- ELETTI LIVELLO COMUNALE

ACCESSO ELENCHI

ELENCO ADERENTI TERRITORIO NAZIONALE

- **PORTAVOCE** ~~PRESIDENTE NAZIONALE~~
- COMPONENTI ESECUTIVO NAZIONALE

ELENCHI ADERENTI REGIONALI (PRESSO LA FEDERAZIONE REGIONALE)

- ORGANI DIRIGENTI DI AMBITO REGIONALE
- CONSIGLIERI FEDERALI NAZIONALI ~~ISCRITTI~~ **ADERENTI** O ELETTI NELLA REGIONE

ELENCHI ADERENTI PROVINCIALI (PRESSO LA FEDERAZIONE PROVINCIALE)

- ORGANI DIRIGENTI DI AMBITO PROVINCIALE

ELENCHI ADERENTI COMUNALI (PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNALE)

- ORGANI DIRIGENTI DI AMBITO COMUNALE

CONSULTAZIONE ELENCHI

OGNI ~~ISCRITTO~~ **ADERENTE** PUO' PRENDERE VISIONE DELL'ELENCO DEGLI ADERENTI DELL'ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA PRESSO LA SEDE DELLA STESSA. IN MANCANZA DELLA SEDE IL PORTAVOCE DOVRA' COMUNQUE ADOPERARSI AFFINCHE' IL DIRITTO SIA GARANTITO.

DISPOSIZIONI COMUNI

LADDOVE MANCHI IL LIVELLO CORRISPONDENTE A CUI FARE RICHIESTA O LO STESSO NON GARANTISCA IL DIRITTO, E' INVESTITO IL LIVELLO SUPERIORE.

TUTTI I SOGGETTI DEPOSITARI A QUALSIASI LIVELLO DEGLI ELENCHI DEGLI ADERENTI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY E POSSONO DISPORRE DI TALI ELENCHI SOLO PER I FINI STATUTARIAMENTE PREVISTI.

manca REGOLAMENTO ASSEMBLEA NAZIONALE